



Città di Nichelino
Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 43

Oggetto:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2020**

L'anno *duemilaventi* addì *ventuno* del mese di *luglio* alle ore 20,22, in presenza presso la Sala Consiliare di Piazza Camandona n.11 e in videoconferenza (con i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 8 aprile 2020, assunto ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020) convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

TOLARDO Giampietro – Sindaco	<i>in presenza</i>
BERTI Federica – Consigliere	<i>in presenza</i>
BIASOL Paolo – Consigliere	<i>in presenza</i>
BONINO Carmen – Consigliere	<i>in presenza</i>
CAMANDONA Roberto – Consigliere	<i>in presenza</i>
CAMPIONE Silvia – Consigliere	<i>in presenza</i>
CARTOLANO Carmelo – Consigliere	<i>in presenza</i>
CONIGLIO Marco – Consigliere	<i>assente</i>
CONTE Francesco – Consigliere	<i>in presenza</i>
CONVERTINI Palmira – Consigliere	<i>in presenza</i>
CRIMALDI Gianluca – Consigliere	<i>in presenza</i>
FATTORI Franco – Consigliere	<i>assente</i>
FERRIO Sergio – Consigliere	<i>in presenza</i>
GIUNTA Francesca – Consigliere	<i>assente</i>
MELIS Claudio – Consigliere	<i>in presenza</i>
MIRRA Antonella – Consigliere	<i>in presenza</i>
MONTICONE Roberta – Consigliere	<i>in presenza</i>
OLIVIERI Roberto – Consigliere	<i>in presenza</i>
PEPE Antonella – Consigliere	<i>assente</i>

POLVERE Francesca – Consigliere
RETTEGNO Tommaso – Consigliere
RIONTINO Raffaele – Consigliere
RIPANI Franco – Consigliere
ROBIOGLIO Enrica – Consigliere
SCARAMUZZINO Graziella – Consigliere

in presenza
in presenza
a distanza
in presenza
in presenza
assente

Assume la presidenza il Presidente Sig. RIPANI Franco

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Gianfranco COTUGNO, presente fisicamente presso la sede istituzionale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 31/2020/Ufficio Tributi inerente: “Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020”;

Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione.

Richiamato l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l’IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell’art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell’IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell’art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Dato atto che l’art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per

gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, e che nel censuario del Comune di Nichelino attualmente non sono presenti le categorie A/1, A/8 e A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

Dato atto che :

- ai sensi dell'art. 1 comma 748 della L. 160/2019 , l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- ai sensi dell'art. 1 comma 750 della L. 160/2019 , l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- ai sensi dell'art. 1 comma 751 della L. 160/2019 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, e che predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- ai sensi dell'art. 1 comma 752 della L. 160/2019 l'aliquota di base per i terreni agricoli, è pari allo 0,76 per cento, e i comuni con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- ai sensi dell'art. 1 comma 753 della L. 160/2019 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- ai sensi dell'art. 1 comma 754 della L. 160/2019 per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 12.05.2020, avente per oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2020. Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale.”;

Ritenuto necessario, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di Bilancio, determinare le seguenti aliquote applicabili con decorrenza 01 gennaio 2020 secondo le disposizioni sopra richiamate e le altre norme a cui le stesse fanno rinvio e riferimento:

- **0,5%** per l'abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 1 comma 748, L. 160/2019, dando atto che attualmente il censuario catastale del Comune di Nichelino non prevede tali categorie;
- **0,5%** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari di cui all'art. 1 comma 749 L.160/2019;
- **0 %** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, convertito dalla L. 133/94;
- **0,1%** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita, cosiddetti “fabbricati merce”, di cui all'art. 1 comma 751 della L. 160/2019;

- **1,05%** per i terreni agricoli di cui all'art. 1 comma 752 della L. 160/2019;
- **1,05%** per le aree fabbricabili;
- **1,05%** per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui 0,76%, riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 753 della L. 160/2019;
- **0,76%** per le abitazioni e relative pertinenze (nel limite massimo di una per categoria) locate con contratto registrato conforme alla L. 431 del 9.12.98 art. 2 co. 3, utilizzate dal locatario come abitazione principale, così come definita dall'art. 13 co. 2 del D.L. 201 del 6.12.2011 (è necessario presentare apposita istanza entro la scadenza del saldo a pena di decadenza come previsto dal regolamento comunale, si ritengono valide le domande presentate a titolo di IMU);
- **0,5%** per le abitazioni locate con contratto registrato conforme alla L. 431 del 9.12.98 art. 2 co. 3 stipulate esclusivamente dall'Agenzia Sociale per la Locazione (ASLO/ex-Lo.C.A.Re), per i quali l'ASLO trasmetterà all'Uff. Tributi specifica dichiarazione di avvenuta applicazione dei parametri medio/bassi degli accordi territoriali; per le pertinenze (nel limite massimo di una per categoria) locate con il contratto ASLO l'aliquota è 0,76%;
- **0,46%** per le unità abitative e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente (è necessario presentare apposita istanza entro la scadenza del saldo a pena di decadenza come previsto dal regolamento comunale, si ritengono valide le domande presentate a titolo di IMU);
- **1,05%** aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali e dalle categorie precedenti;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Dato atto che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Dato altresì atto che, ai sensi dell'art. 1 c. 779 della L. 160/2019 per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^a gennaio dell'anno 2020;

Richiamato il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti, ai sensi dell'art. 49- comma 1- del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000:

- il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Dirigente del Servizio Tributi, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dall'incaricato di Posizione Organizzativa del Servizio Bilancio e Contabilità, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa;

P R O P O N E

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:
 - **0,5%** per l'abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 1 comma 748, L. 160/2019, dando atto che attualmente il censuario catastale del Comune di Nichelino non prevede tali categorie;
 - **0,5%** per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari di cui all'art. 1 comma 749 L.160/2019;
 - **0 %** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, convertito dalla L. 133/94;
 - **0,1%** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita, cosiddetti "fabbricati merce", di cui all'art. 1 comma 751 della L. 160/2019;
 - **1,05%** per i terreni agricoli di cui all'art. 1 comma 752 della L. 160/2019;
 - **1,05%** per le aree fabbricabili;
 - **1,05%** per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui 0,76%, riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1 comma 753 della L. 160/2019;
 - **0,76%** per le abitazioni e relative pertinenze (nel limite massimo di una per categoria) locate con contratto registrato conforme alla L. 431 del 9.12.98 art. 2 co. 3, utilizzate dal locatario come abitazione principale, così come definita dall'art. 13 co. 2 del D.L. 201 del 6.12.2011 (è necessario

Deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 21.7.2020

presentare apposita istanza entro la scadenza del saldo a pena di decadenza come previsto dal regolamento comunale, si ritengono valide le domande presentate a titolo di IMU) ;

▪ **0,5%** per le abitazioni locate con contratto registrato conforme alla L. 431 del 9.12.98 art. 2 co. 3 stipulate esclusivamente dall'Agenzia Sociale per la Locazione (ASLO/ex-Lo.C.A.Re), per i quali l'ASLO trasmetterà all'Uff. Tributi specifica dichiarazione di avvenuta applicazione dei parametri medio/bassi degli accordi territoriali; per le pertinenze (nel limite massimo di una per categoria) locate con il contratto ASLO l'aliquota è 0,76%;

▪ **0,46%** per le unità abitative e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente (è necessario presentare apposita istanza entro la scadenza del saldo a pena di decadenza come previsto dal regolamento comunale, si ritengono valide le domande presentate a titolo di IMU) ;

▪ **1,05%** aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali e dalle categorie precedenti;

3) di demandare al Dirigente del Servizio e al Responsabile dell'Ufficio Tributi i pertinenti atti gestionali, nonché di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta sopra riportata;

Interventi:

..... o m i s s i s.....

ai sensi del c. 2 art. 87 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale ed altri Organi Collegiali del Comune approvato con deliberazione consiliare n. 84 del 28.11.2017.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativi alla regolarità tecnica e contabile, che fanno parte integrante e sostanziale della proposta;

Risultano assenti i consiglieri Coniglio, Fattori, Giunta, Pepe e Scaramuzzino (presenti n. 20);

Con votazione espressa in forma palese (per mezzo del sistema elettronico – agli atti e per appello nominale mediante affermazione vocale) e con il seguente risultato:

Presenti	n. 20	
Votanti	n. 20	
Favorevoli	n. 16	
Contrari	n. 4	(Campione, Conte, Mirra, Polvere)

DELIBERA

Di approvare la proposta sopra riportata.

L'originale della proposta in premessa riportata viene allegato all'originale della presente deliberazione.

Il Presidente

RIPANI Franco

Il Segretario Comunale

COTUGNO Gianfranco

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 3.8.2020

Il Dirigente Area Amministrativa

COSTANTINO Mario

Dichiarazione di Esecutività

(Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 - Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3)

Divenuta esecutiva in data per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D. Lgs. 267/2000)

Nichelino,

Il Dirigente Area Amministrativa

.....